

Segretario e ritenendo che la presenza nell'Amministrazione di un Direttore Generale rendesse superflua ed eccessivamente onerosa la nomina del Segretario titolare.

Il Difensore civico, dopo aver ricordato le precise disposizioni contenute nel DPR n. 465 del '97, su richiesta dell'Agenzia Autonoma dei Segretari, ha dato corso al procedimento sostitutivo (che ha portato alla nomina del Segretario Generale da parte del Commissario ad acta).

La questione merita attenzione, non solo perché testimonia un diffuso orientamento di molte Amministrazioni comunali e provinciali ad avvalersi dei Direttori Generali (da loro chiamati in via fiduciaria), piuttosto che dei Segretari (da scegliersi attraverso una procedura paraconcorsuale), ma anche perché è recente la decisione del Ministero dell'Interno di rimuovere il Sindaco, e di sciogliere il Consiglio comunale, di un Comune della provincia di Ferrara che persisteva - attraverso una serie di cavilli procedurali e giurisdizionali - a non avviare la procedura di nomina del Segretario, prorogando oltre il limite dei 120 giorni consentito dalla legge l'incarico temporaneamente affidato al Vice-Segretario.

6.14.4. Sportelli Postali di cassa riservati ai correntisti

Un gruppo di cittadini si è rivolto al Difensore civico per lamentare che, presso gli Uffici postali della Città capoluogo, la gran parte degli sportelli di cassa erano stati riservati ai correntisti, mediante affissione di appositi cartelli.

Ciò, inevitabilmente, comportava una sorta di discriminazione rispetto agli altri cittadini, che si sentivano penalizzati e costretti a snervanti file.

L'Ufficio è prontamente intervenuto sulla Direzione delle Poste Italiane, ottenendo l'assicurazione che sarebbe stato riservato solo uno sportello (distinto) ai titolari di Postamat e che era in programma l'introduzione, a breve, di un sistema di numeri di prenotazione (con installazione di un display nella sala centrale), analogamente a quanto già praticato da alcuni istituti di credito.

In effetti la predetta Direzione ha tenuto fede all'impegno, realizzando un sistema notevolmente innovativo e ben accetto dagli utenti.

6.14.5. Il ricorso alla Corte Costituzionale non sospende la legge regionale

La questione è stata sollevata dal Difensore civico nel constatare che la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 sull' "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"; nel ridefinire l'istituto della gestione provvisoria del bilancio, ha previsto che "qualora nei confronti della legge di approvazione del bilancio o della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio il Governo abbia promosso la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la Regione è autorizzata a gestire, in via provvisoria, il bilancio limitatamente alle unità revisionali di base non coinvolte nell'impugnativa, ovvero, nel caso che l'impugnativa investa l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa indicata per ciascuna unità previsionale di base per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi" (art. 13, c. 2).

Ciò significa che, ove la legge di bilancio venga impugnata (in via successiva) dal Governo, il bilancio stesso sarebbe assoggettato,

fino alla definizione del giudizio di costituzionalità, ai limiti della “gestione provvisoria”, nonostante l’atto di promuovimento di un giudizio di costituzionalità - in base al nuovo art. 127 della Costituzione, riformulato dalla L.C. n. 3 del 2001 - non comporti, di per sé, alcun effetto sospensivo o riduttivo dell’efficacia della legge oggetto di gravame.

D'altronde, con l’entrata in vigore della legge “La Loggia” n. 131 del 5 giugno 2003, il potere cautelare di sospensione è attribuito direttamente alla Corte costituzionale, nel caso in cui - a richiesta del Governo - ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica (art. 9, comma 4).

Fin quando però non intervenga un provvedimento cautelare, la legge di bilancio esplica appieno la sua efficacia e la scelta del legislatore abruzzese è apparsa come una discutibile autolimitazione (anche sotto il profilo del suo coordinamento con le citate norme attuative del novellato art. 127 Cost.) e potrebbe porre delicati problemi applicativi, dal momento che il sistema della

gestione provvisoria scatterebbe con molto ritardo rispetto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con la conseguenza che tutti o parte degli stanziamenti delle singole unità previsionali di base potrebbero essere stati legittimamente utilizzati nel (non breve) periodo precedente la notifica del ricorso governativo.

Tali considerazioni hanno indotto il Consiglio regionale ad eliminare la controversa norma (art. 1 della legge finanziaria n. 7/2003) che, successivamente, veniva fatta rivivere (con l'art. 1 della L.R. 20/2003), lasciando aperti problemi interpretativi e applicativi su cui, prima o poi, l'Amministrazione regionale potrebbe interrogarsi.

6.14.6. Presunta illegittimità della composizione della Giunta comunale

Un consigliere comunale ha chiesto al Difensore civico un parere in merito alla possibilità che chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore possa essere ulteriormente investito di tale carica nel mandato successivo, anche in presenza di espresso divieto contenuto nello Statuto.

Su tale argomento, il Ministero dell'Interno ed il Consiglio di Stato si erano infatti espressi con indicazioni diverse.

In particolare, mentre il Ministero riteneva che, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (a differenza che in quelli con popolazione inferiore), mancava in capo all'ente locale la potestà statutaria di introdurre limitazioni aggiuntive rispetto ai requisiti previsti dall'art. 47, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (concludendo quindi per l'illegittimità della richiamata disposizione statutaria), viceversa il Consiglio di Stato - pronunciandosi su questione simile - sembrava orientato a valorizzare l'ambito dell'autonomia statutaria, ricordando che i limiti non derogabili dalla normativa locale devono essere espressamente sanciti dalla legge (Sez. I, n. 741/2000).

La questione sollevata non era di poco conto né semplice, soprattutto alla luce della riformulazione del titolo V della Costituzione che, com'è noto, ha ampliato lo spazio dell'autonomia statutaria degli enti locali (art. 114, comma 2), pur nel rispetto della legislazione statale in tema di organi di governo degli enti locali.

Ad avviso dello scrivente, tuttavia, la tesi del Ministero dell'Interno di riconoscere soltanto ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti la possibilità di prevedere nello statuto limitazioni al potere del Sindaco di nomina degli assessori - in ragione del fatto che i loro statuti possono stabilire la scelta di assessori anche esterni - si prestava all'obiezione che, per quanto concerne i requisiti per la nomina ad assessore esterno (candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere), il citato art. 47 del T.U. ha trattato unitariamente i Comuni, senza distinguere quelli con popolazione superiore da quelli con popolazione inferiore alla predetta soglia demografica.

Venuto infatti meno (con l'entrata in vigore della legge n. 81/93) il carattere dell'elettività degli assessori, ha perso rilievo anche la preoccupazione che le limitazioni statutarie in materia possano comprimere il diritto di accesso alle cariche pubbliche elettive, tutelato dall'art. 51 Cost. (così, Cons. Stato - Sez. I sent. n. 1909/97).

Comunque, quand'anche si fosse voluto accedere all'indirizzo ministeriale, la discussa scelta statutaria non era tale da

evidenziare un immediato contrasto con la legge - da sanzionarsi con la sua inefficacia - ponendosi semmai un problema di legittimità (più che di nullità) della norma di rango inferiore.

In questo senso era poi da interpretarsi anche l'intervento del Prefetto competente territorialmente, che si era limitato ad invitare l'Amministrazione comunale ad adeguare lo statuto comunale (nel senso indicato dal Ministero dell'Interno) e ad abolire la contestata disposizione statutaria, in modo da eliminare l'oggetto del contenzioso.

ALL. 1**7. Appendice*****Elenco dei Difensori civici locali in Abruzzo***

(AL 31/03/2004)

- **Comune di Cepagatti (PE)**
Avv. Antonello De Rosa
- **Comune di Fossacesia (CH)** - Via Marina, 18 cap. 66022
(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. 45/98)
Dott. Giovanni Masciocchi
- **Comune di L'Aquila** - Piazza Palazzo cap. 67100
Avv. Ferdinando Paone
- **Comune di Ortona (CH)** - Via Cavour cap. 66026
Dott. Sergio Pace
- **Comune di Pescara** - Piazza Italia, 1 cap. 65100
Avv. Maria Di Tillio
- **Comune di Sant'Omero (TE)**- Via Falconi, 15 cap. 65012
Dott.ssa Maria Paola Tarò
- **Comune di Sulmona (AQ)** - Via Ma zara, 20 cap. 67039
(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. 45/98)
Dott. Giovanni Masciocchi
- **Comune di Vittorito (AQ)** - Via Rema, 4 cap. 67030
Prof. Giuseppe Di Tommaso

N.B. Il presente elenco tiene conto dei nominativi dei Difensori civici comunicati a questo Ufficio, eppertanto può contenere errori od omissioni

All. 2**Elenco dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano****ABRUZZO**

Difensore civico: GIOVANNI MASCIOCCHI
Indirizzo: via Bazzano, 2 - 67100 L'Aquila
Telefono: 0862 644802; 0861 240382 (Teramo); 0871 64831 (Chieti);
085 7671 - 76722095 (Pescara);
Fax: 0862 23194 (L'Aquila); 0871 64774 (Chieti); 0861 246342
(Teramo) 085 47072606 (Pescara)
E-mail: difensore.civico@regione.abruzzo.it

BASILICATA

Difensore civico: SILVANO MICELE
Sede: Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 85100 Potenza
Via Cappelluti, 17 - 75100 Matera
Telefono: 0971 668076 e 0971 274564
Fax: 0971 330960 -
E-mail: difensorecivico@regione.basilicata.it

CALABRIA

Difensore civico: MAI NOMINATO

CAMPANIA

Difensore civico: GIUSEPPE FORTUNATO
Sede: c/o Regione Campania, Centro Direzionale Napoli
Isola F8, 7° piano- 80143 Napoli
Telefono: 081 7783840/834/835
Fax: 081 7783837
e-mail: difensore@difensorecivico-regione-campania.it

EMILIA ROMAGNA

Difensore civico: ANTONIO MARTINO
Indirizzo: Via Largo Caduti del lavoro, 4 - 40122 Bologna
Telefono: 051 284903 Fax: 051/284902
Numero verde: 800 515505
E-mail: difciv1@regioneemilia-romagna.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Difensore civico: CATERINA DOLCHER

Sede: Via Filzi, 21/1 - 34100 Trieste

Telefono: 040 364130 e 040 3772220 (Trieste);

0432 506187 (Udine); 0434 529061 (Pordenone); 0481 32688 (Gorizia)

Fax: 040 555297 (Udine); 0481 33364 (Gorizia); 0434 529350 (Pordenone)

LAZIO

Difensore civico: FELICE MARIA FILOCAMO

Sede: Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma

Telefono: 06 59606656

Numero verde: 800 866155

Fax: 06 59606646

E-mail: difensore.civico@regione.lazio.it

LIGURIA

Difensore civico: ANTONIO DI GIOVINE

Sede: Viale Brigate Partigiane, 2 - 16129 Genova

Telefono: 010 565384

Numero verde: 800 807067

Fax: 010 540877

E-mail: difensore.civico@regione.liguria.it

LOMBARDIA

Difensore civico: IN ATTESA DI NOMINA

Sede: Piazza Fidia, 1 - 20159 Milano

Telefono: 02 67482, 02/6748267 e 02/6748465

Fax: 02 67482487

MARCHE

Difensore civico: GIUSEPPE COLLI

Sede: Corso Stamira, 49 - 60122 Ancona

Telefono: 071 2298483

Fax: 071 2298264

E-mail Difensore.civico@regione.marche.it

MOLISE

Difensore civico: MAI NOMINATO

PIEMONTE

Difensore civico: BRUNO BRUNETTI
Sede: Piazza Solferino, 22 - 10121 Torino
Telefono: 011 5757387 e 011 5757524
Fax: 011 5757386
E-mail: difensore.civico@consiglio.regionale.piemonte.it

PUGLIA

Difensore civico: MAI NOMINATO

SARDEGNA

Difensore civico: FRANCO SERRA
Sede: Via Roma, 7 - 09125 Cagliari
Telefono: 070 660434/35
Numero verde: 1670 60160
Fax: 070 673003

SICILIA

Difensore civico: MANCA LA LEGGE ISTITUTIVA

TOSCANA

Difensore civico: GIORGIO MORALES'
Indirizzo: Via Dei Pucci, 4 - 50122 Firenze
Telefono: 055 2387800
Numero verde: 800/018488
Fax: 055 210230
E-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

TRENTINO ALTO ADIGE: AUTONOMA DI BOLZANO

Difensore civico: BURGI VOLGGER
Indirizzo: Via Portici, 22 - 39100 Bolzano
Telefono: 0471 972744 e 0471 413450
Fax: 0471 981229
E-mail: ombudsman@consiglio-bz.org

TRENTINO ALTO ADIGE: AUTONOMA DI TRENTO

Difensore civico: DONATA BORGONOVO RE
Indirizzo: Via Mancini, Galleria Garbari, 8 - 38100 Trento
Telefono: 0461 213190/203
Numero verde: 800 851026
Fax: 0461 238989
E-mail: difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

UMBRIA

Difensore civico: VACANTE

VALLE D'AOSTA

Difensore civico: MARIA GRAZIA VACCHINA

Indirizzo: Via Festaz, 52 - 11100 Aosta

Telefono: 0165 262214 e 0165 238868

Fax: 0165 32690

E-mail: difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

VENETO

Difensore civico: VITTORIO BOTTOLI

Indirizzo: Via Brenta Vecchia 8 - 30175 Mestre (Venezia)

Telefono: 041 2383400-401

Numero verde: 800 294000

Fax: 041 5042372

E-mail: difciv@consiglio.regione.veneto.it

All. 3)

**Testo della L.R. 23 gennaio 2004 n. 4 e
della L.R. 5 agosto 2003 n. 11 (art. 29)**

Legge Regionale 23 gennaio 2004, n. 4

Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione

Art. 1

Controllo sostitutivo sugli atti degli Enti locali

1. Il controllo sostitutivo sugli atti degli Enti locali, comprese le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è esercitato dal Difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sino a quando l'esercizio di tali poteri non sia altrimenti disciplinato.
2. E' fatta salva la facoltà riconosciuta agli enti locali dall'art. 4, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 di disciplinare in modo autonomo, nei propri statuti, le forme di controllo sostitutivo. Dell'avvenuta entrata in vigore delle relative norme statutarie gli enti interessati danno immediata comunicazione al Difensore civico regionale, per le conseguenti determinazioni.
3. Per gli atti di cui al comma 1, il Difensore civico regionale provvede a diffidare l'Ente inadempiente a compiere l'atto obbligatorio per legge entro il termine di regola non inferiore a trenta giorni. Trascorso infruttuosamente detto termine, il Difensore civico nomina un Commissario ad acta.
4. Per atti obbligatori per legge si intendono quelli che l'Ente è tenuto ad adottare entro termini perentori, stabiliti da leggi statali o regionali.
5. Il Commissario di cui al comma 2 è scelto tra i dipendenti regionali, anche in quiescenza, di qualifica non inferiore alla categoria D, nonché tra gli iscritti agli Albi dei revisori dei conti, dei commercialisti, dei ragionieri commercialisti o degli avvocati che rispondano ai criteri di cui al comma 5.
6. Le nomine devono essere ispirate al principio dell'adeguata professionalità, in relazione all'atto da adottare.

7. La delibera di nomina del Commissario fissa il termine per il compimento dell'atto ed è pubblicata nell'Albo dell'Ente interessato, soggetto a controllo, per la durata di cinque giorni a decorrere da quello successivo alla sua ricezione.
8. Il Commissario si avvale delle strutture dell'Ente inadempiente, che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. Qualora il compimento dell'atto dovuto, e non assunto dall'Ente, risulti particolarmente complesso e/o laborioso, può essere nominato un collaboratore del Commissario.
9. L'Ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del Commissario mantiene il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione o il ritardo, fino a quando non sia insediato il Commissario stesso.
10. Al Commissario, e all'eventuale collaboratore, spettano l'indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali, nonché un gettone per ogni giornata di effettiva presenza presso l'Ente nella misura di € 150,00. La relativa spesa è a carico dell'ente che ha omesso o ritardato l'atto.

Art. 2

Controllo sostitutivo sugli atti degli Enti dipendenti dalla Regione

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano, in quanto compatibili, all'esercizio del controllo sostitutivo nei riguardi degli Enti di cui all'art. 72, comma 3, della L.R. 7/2003, come modificato dal successivo art. 4. A tal fine, le Direzioni regionali competenti per materia diffidano l'Ente inadempiente a provvedere entro il termine di cui al comma 2, trascorso inutilmente il quale chiedono al Presidente della Giunta regionale la nomina di un Commissario ad acta.

Art. 3

Controllo sostitutivo sulle II.PP.A.B.

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riordino, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, si applicano le norme sui controlli sostitutivi previste per gli Enti locali.

Art. 4

Modifica dell'art. 72, comma 2 della L.R. 7/2003

1. Il 3° comma dell'art. 72 della L.R. 7/2003 è così sostituito;

"I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli Enti Parco, dei Consorzi di Bonifica, delle Amministrazioni separate dei beni di uso civico e di ogni altro Ente dipendente dalla Regione sono esercitati dalle competenti Direzioni regionali fino all'adozione di nuove disposizioni in materia di controllo e vigilanza sui suddetti Enti."

Art. 5

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Legge regionale 5 agosto 2003 n. 11*Norme in materia di Comunità montane.*

Omissis

Art. 9

1. L'organo rappresentativo della Comunità è costituito esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso.
2. In mancanza, il difensore civico regionale, ove costituito, adotta i provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 267/2000.

Omissis